REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/237 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º agosto 2011, il sig. Mohammed Makhlouf è stato aggiunto all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio ([2]).

(2) A norma del Regolamento (UE) n. 36/2012, il sig. Mohammed Makhlouf è stato mantenuto nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli enti o degli organismi soggetti a misure restrittive.

(3) Il 12 settembre 2020 il sig. Mohammed Makhlouf è deceduto. Poiché i suoi eredi sono tutti membri della famiglia Makhlouf, esiste un rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano ed entrino direttamente in possesso del regime, contribuendo potenzialmente alla repressione violenta della popolazione civile da parte del regime.

(4) Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto di quanto precede, è opportuno aggiungere altri cinque membri della famiglia Makhlouf all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

([1]) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, che attua il regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 33).

ALLEGATO

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط	Sesso: femminile Data di nascita: 30.6.1980 o 30.7.1980	Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
319.	Ghada Adib MHANNA غاده أديب مهنا	Sesso: femminile Data di nascita: 22.5.1948	Vedova di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
320.	Shalaa Mohammed MAKHLOUF مخلوف شهلاء محمد	Sesso: femminile Data di nascita: 22.3.1967	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 25.9.1977	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Sesso: femminile Data di nascita: 27.8.1984	Figlia di Mohammed Makhlouf. Membro della famiglia Makhlouf.	21.2.2022».